

Prot. 9187 del 19.04.2021



## COMUNE di CROZIA

87060 - (Prov. di Cosenza)  
Settore n. 4 Urbanistica

### AVVISO

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME A CARATTERE STAGIONALE PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE RIFERITE ALLA STAGIONE BALNEARE 2021.

#### IL RESPONSABILE del SETTORE URBANISTICA

##### PREMESSO CHE

il Comune di Crosia, titolare della funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo ed ogni altra variazione inerente le concessioni demaniali marittime, intende concedere l'utilizzo del demanio marittimo per finalità "turistico-ricreative", relativamente alle aree indicate nelle allegate planimetrie estrapolate dal Piano Comunale di Spiaggia adottato con Deliberazione Consiliare n°15 del 11/06/2015, modificato con Deliberazione Consiliare n°37 del 21/11/2018 e Deliberazione Consiliare n°32 del 16/12/2019, in cui sono stati individuati n. 9 (nove) lotti da assegnare per il servizio spiaggia nella prossima stagione balneare 2021 corrente dal 01-06-2020 al 30-09-2020;

VISTA la L.R. n. 16/2017 del 04/05/2017, recante "Norme di salvaguardia e disposizioni in materia di rilascio di Concessioni Demaniali Marittime. Modifiche agli articoli 9, 14, e 18 della L.R. 17/2005";

DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 L.R. 17/2005 "fino all'entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 dell'art. 14 L.R. 17/2005 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR".

##### VISTI:

- Il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali", in attuazione del capo I della Legge 15 Marzo 1997, n.59;
- La Legge Regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e s.m.i. "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" - art. 14 per come sopra modificato;
- Il Piano di Indirizzo Regionale (PIR) pubblicato sul BUR Calabria del 14.07.2007 (supplemento straordinario n.3 al n. 12 del 30.06.07);
- Il Cod. Navigazione, approvato con R.D. n. 327/42, per come modificato dalla Legge 26.02.2012, n. 25;
- Il Regolamento per l'Esecuzione del Cod. della Navigazione, approvato con DPR 15 febbraio 1952 n.328;
- Il D.lgs. 18.08.200 n. 267 e s.m.i. - "Testo Unico sugli Enti Locali";
- Il D.lgs. del 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. - "Codice Antimafia";
- La Circolare della Regione Calabria Dipartimento n. 11 Ambiente e Territorio prot. Gen. 0197540 del 14-06-2017 relativa all'ammissibilità di nuove Concessioni demaniali marittime in assenza di Piani Comunali Spiaggia;

PRESO ATTO del giudizio di legittimità in via principale. Demanio e Patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Calabria - Demanio Marittimo - Norme di salvaguardia nelle more dell'approvazione del piano comunale di spiaggia - possibile rinnovo pluriennale delle concessioni esistenti - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - illegittimità costituzionale - Legge della

## AVVISA

**CHE** è indetta una procedura ad evidenza pubblica, giusto art. 18 della L.R. 17/2005 c. 3 bis, così come modificata dalla L.R. 16/2017 del 04/05/2017, “ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice degli appalti), in quanto applicabile” e con ulteriore riferimento – ove afferente – al combinato disposto di cui agli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione, finalizzata al rilascio di concessioni demaniali stagionali, per la sola stagione balneare 2021 corrente dal 01.06.2021 al 30.09.2021, o per periodi minori e comunque nelle more dell’approvazione del PCS, senza che ne derivi un diritto di insistenza o pregiudizio alle future scelte del Comune, di aree demaniali marittime ricadenti nel territorio del Comune di Crosia ed individuate sui lotti dell’adottato PCS, a supporto delle attività aventi finalità turistico- ricreative quali villaggi turistici, alberghi, campeggi ed altre strutture che presentino caratteristiche ricettive similari secondo quanto disposto dall’art. 14 comma 2 della legge regionale n. 17 del 2005.

A TAL FINE DEFINISCE QUANTO DI SEGUITO:

**Art.1 Individuazione aree oggetto di concessione e tipologie concessioni demaniali marittimestagionali**  
I lotti da concedere temporaneamente ai sensi della LR 16/2017, ex art. 14 comma 2 della Legge Regionale n. 17 del 2005, previsti nell’adottato PCS, sono i seguenti:

- a. LOTTO “P3” esteso mq. 900,00 posa ombrelloni e sdraio;
- b. LOTTO “P4” esteso mq. 1.400,00 posa ombrelloni e sdraio;
- c. LOTTO “P5” esteso mq. 1.400,00 posa ombrelloni e sdraio;
- d. LOTTO “P6” esteso mq. 1.400,00 posa ombrelloni e sdraio;
- e. LOTTO “P7” esteso mq. 1.400,00 posa ombrelloni e sdraio;
- f. LOTTO “P8” esteso mq. 1.400,00 posa ombrelloni e sdraio;
- g. LOTTO “P9” esteso mq. 1.400,00 posa ombrelloni e sdraio;
- h. LOTTO “P10” esteso mq. 1.400,00 posa ombrelloni e sdraio;
- i. LOTTO “P11” esteso mq. 1.400,00 posa ombrelloni e sdraio;
- l. CORRIDOIO di lancio e specchio acqueo “C1” esteso mq. 1.500,00;
- m. CORRIDOIO di lancio e specchio acqueo “C3” esteso mq. 445,85;

Si fa riferimento agli stralci della planimetria Tav. 3A e 3B e dell’adottato P.C.S. al presente Avviso allegati “A” e “B”.

La tipologia di nuove concessioni demaniali marittime stagionali aventi carattere temporaneo e riferite esclusivamente alla stagione estiva 2021 consentite, che non pregiudicano la futura attività di pianificazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 c. 2 della L.R. 17/2005, sono:

a) concessioni demaniali marittime stagionali:

- 1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;
- 2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;

b) in favore di titolari di concessioni turistico - balneari:

1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico - commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria), sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per 42/2004, al d.p.r. 31/2017 nonché a tutte le autorizzazioni i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;

2) concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso;

c) in favore di titolari di concessioni turistico - balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15 metri quadrati.

#### **Art. 2 Condizioni da rispettare - Norme di riferimento**

In tutti i casi potranno essere rilasciate le concessioni demaniali marittime sempre che:

- siano riferite ad attività compatibili con la funzione pubblica del bene demaniale marittimo (art. 10 L.R. 17/2005);
- avvengano ad esito di procedure ad evidenza pubblica previste ex legge;
- l'occupazione delle aree demaniali marittime sia limitata alla corrente stagione estiva;
- possano essere realizzate soltanto opere precarie di tipo omologato (chiosco, locali pronto soccorso, bagni chimici) e la posa di ombrelloni e sdraio, che non pregiudicano la futura pianificazione dell'ente locale, da rimuovere al termine della stagione estiva 2021;
- devono essere acquisiti gli altri pareri e/o autorizzazioni prescritti ex lege e collegati al titolo concessorio, imposti dalla normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, doganale, nonché deve essere rispettata la normativa PAI e quella concernente la sicurezza della navigazione;
- devono osservarsi gli indirizzi, i limiti, i vincoli ed i divieti derivanti dalla normativa regionale sul demanio marittimo, peraltro recepiti nel PCS adottato.

**Resta inteso** che non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime:

- nei tratti di costa scogliera e nei tratti di arenile non atrofizzati, cale, pinete litorali, spiagge alla confluenza delle foci di corsi d'acqua, finalizzate alla costruzione di qualsiasi impianto o manufatto, seppure provvisorio, nonché nelle zone di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 29/10/99, n. 490 e nelle aree boschive costiere, eccezion fatta per la realizzazione di strade di tutela del bosco e di accesso al demanio marittimo, ai sensi dell'art. 11 commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 17/2005;
- su aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica (art. 7 comma 5 PIR);
- che comportino usi esclusivamente privati del demanio marittimo, e cioè non riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive (art. 5 comma 2 PIR);
- prevedano la realizzazione di opere fisse sulla spiaggia riflettenti il moto ondoso, salvo che non abbiano finalità di difesa (art. 5 comma 4 PIR);
- prevedano nelle spiagge libere per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto per la balneazione (art. 5 comma 11 PIR).
- le concessioni demaniali stagionali assegnate con avviso pubblico del Comune di Crosia prot. 2101 del 28/01/2020 si intendono scadute ed ai sensi della citato dispositivo di sentenza del Consiglio di Stato 10 n. 12 del 29/01/2021 non sono da intendersi rinnovabili né è possibile valutarne la pluriannualità nella gestione dell'esercizio produttivo.

Ai fini del rilascio di nuove concessioni demaniali marittime dovrà essere osservata, altresì, la normativa PAI, da ultimo aggiornata con l'approvazione del Piano stralcio concernente l'erosione costiera (deliberazione Comitato Istituzionale ABR n. 2 del 22 luglio 2014 – Adozione di “Piano di bacino Stralcio di Erosione costiera” e relativi allegati. L'utilizzo delle aree date in concessione dovrà rispettare:

- Le norme del codice della navigazione, il relativo regolamento di esecuzione, la L.R. n. 141/97;
- Le altre norme nazionali e regionali che disciplinano l'utilizzo dei beni demaniali marittimi;

I concessionari potranno abbellire l'area in concessione con l'apposizione di fioriere previa comunicazione a questo ente con allegata la planimetria dell'area e l'indicazione del luogo di apposizione delle medesime; I concessionari dovranno provvedere a prestare, a proprie spese, il servizio di salvataggio e le prescrizioni che intenderà stabilire la Capitaneria di Porto di Corigliano nel futuro dispositivo “Ordinanza Balneare 2021”;

### **Art. 3 Durata del rapporto concessorio**

Le concessioni avranno durata stagionale e quindi fino alla chiusura della stagione balneare 2021 nel periodo compreso tra l'1.06.2021 e il 30.09.2021 compresi. Saranno prese in considerazione anche richieste di concessione per periodi di tempo più ridotti.

### **Art. 4 Soggetti legittimati a partecipare al bando**

Le domande di partecipazione al presente bando possono essere presentate dagli aventi titolo e/o da legali rappresentanti.

I soggetti partecipanti dovranno possedere al momento di presentazione della domanda i seguenti requisiti a pena di esclusione:

- a) Di essere iscritti presso il Registro delle Imprese della Camera del Commercio territorialmente competente per lo svolgimento di attività turistiche e ricreative di cui all'art. 2 della L. 17 del 2005;
- b) Di possedere una struttura per attività turistico-ricreative, villaggi turistici, alberghi, campeggi ed altre strutture ricettive similari secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 2 della legge regionale n. 17 del 2005; Di possedere inoltre i seguenti requisiti di ordine generale per come stabilito dal D.lgs. 50 del 18.04.2016;
- c) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazioni;
- d) Di non essere assoggettato ad uno dei divieti di cui all'art. 67 del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. (Codice Antimafia);
- e) Di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la P.A. ai sensi dell'art. 10 della legge 575 del 31/05/1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) Di non trovarsi sottoposti ad alcuna procedura concorsuale e che non sia in corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, né il soggetto versato in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- g) Di non essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di aree demaniali marittime nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso;
- h) Che nei propri confronti non sia stata emessa una condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incida sull'affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari;
- i) Di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre P.A.;
- j) Di non aver commesso gravi violazioni in materia di rapporti di lavoro e/o sicurezza del lavoro;
- k) Di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana;
- l) Di essere in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;
- m) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, ovvero che l'impresa avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra 15 e 35 e non avendo proceduto, successivamente al 18/01/2000 ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L. N. 68/99;

Per le società, la certificazione dovrà essere prodotta per tutti gli amministratori.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio);

### **Art. 5 Canone concessorio e imposta regionale sulle concessioni**

Il concessionario avrà l'obbligo di corrispondere all'Erario un canone demaniale marittimo commisurato all'area che otterrà in concessione, compreso eventuale specchio d'acqua, secondo la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 concernente "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", come aggiornati da ultimo dal D.M. 2 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23/01/2017 che ha previsto l'adeguamento per l'anno 2017, nonché il pagamento dell'imposta dell'addizionale regionale pari al 15% del canone determinato per come modificato dall'art. 13 della Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 47, intestata alla Regione Calabria, Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, Sezione Demanio Marittimo.

#### **Art. 6 Modalità di presentazione della domanda.**

Per partecipare al presente avviso i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all'ufficio protocollo del Comune di Crosia - entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 07-05-2021 - la domanda di partecipazione in busta chiusa appositamente sigillata da consegnare:

1. a mano negli orari d'ufficio;
2. a mezzo raccomandata A/R del servizio postale indirizzata a: COMUNE DI CROSIA – Ufficio Urbanistica viale Sant'Andrea– cap. 87060, anche con le indicazioni di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 261/1999, oppure con agenzia di recapito autorizzata, entro lo stesso termine perentorio sopra indicato.

Resta inteso che il recapito tempestivo del plico e la sua integrità rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile, oppure pervenga lacero o aperto.

Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato (con timbro o firma o ceralacca o nastro adesivo) e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: "Avviso pubblico per l'assegnazione di concessioni su aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative stagione balneare 2021 - Non Aprire".

Oltre il termine stabilito nel presente bando/avviso non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Non sono ammesse domande per aree diverse dai lotti individuati all'art. 1 del presente bando.

#### **La domanda di partecipazione dovrà contenere i seguenti allegati obbligatori:**

Tabella B allegata al Piano di Indirizzo Regionale : Documentazione da allegare alle istanze per l'avvio di procedimenti amministrativi inerenti l'uso del demanio marittimo (Capo III, Art. 9)

- Mod. DI, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, comprensivo di stralcio cartografico S.I.D., su cui rappresentare l'area in concessione, come individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati del d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo la Guida rinvenibile presso il suddetto sito internet
- Relazione tecnico-illustrativa, asseverata da un tecnico abilitato, dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare, e indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti.
- Elaborati grafici in n. 7 copie asseverate da un tecnico abilitato, su supporto cartaceo ed informatico; contenenti, il tutto quotato in ogni sua parte:
  - o a) stralcio catastale in scala 1:1000;
  - o b) stralcio planimetrico generale in scala 1:1000;
  - o c) planimetria dell'oggetto in concessione, contenente l'indicazione delle aree, in scala 1:500;
  - o d) piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100;
  - o e) tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100;
  - o f) almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi a farsi, riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100.
- Documentazione fotografica dei luoghi
- Visura catastale degli immobili oggetto della richiesta, se trattasi di pertinenze demaniali.
- Certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente
- (solamente per la realizzazione di strutture sull'area richiesta in concessione) nulla osta paesaggistico-ambientale ai sensi delle leggi n°1497/39 e 431/85 e della legge regionale n°3/95 e s.m.i. e

autorizzazione del Capo della competente Circonscrizione Doganale ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 8/11/1990 n. 374.

La dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui vengono dichiarati i requisiti di cui all'art. 4 del presente Avviso, per le persone fisiche:

- a. Di possedere una struttura per attività turistico-ricettive di cui all'art. 14 comma 2 della legge regionale n. 17 del 2005, all'interno del territorio del Comune di Crosia;
- b. Di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 10 della legge n. 575 del 31.05.1965 e successive modificazioni e integrazioni;
- c. Che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- d. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana;
- e. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;
- f. Di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Crosia e di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre Amministrazioni Pubbliche;

per le società, consorzi e imprese in genere:

- g. Di titolarità della rappresentanza legale o in alternativa procura speciale in copia autentica ai sensi degli artt. 18 e 19 D.P.R. n. 445/2000;
- h. Di non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con Enti pubblici;
- i. Di non essere incorsi nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- j. Che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001 oppure che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- k. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68) ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro deidisabili (L. 12 marzo 1999, n. 68).

Il mancato inserimento nella busta degli elencati documenti di cui al presente articolo comportano l'esclusione dalla gara.

#### **Art. 7 Modalità di rilascio della concessione**

Nel caso di concorso di più domande sullo stesso lotto (area demaniale come sopra identificata), si avvierà una procedura di aggiudicazione-concessione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri:

- a) maggiore rialzo del canone base, calcolato con riferimento alle tariffe in vigore per il 2021;
- b) servizi offerti per la spiaggia;
- c) contiguità di area di proprietà privata del richiedente, o se non in proprietà comunque legittimamente detenuta, con quella oggetto di richiesta appartenente al demanio marittimo.

In caso di parità di parità di punteggio si procederà col sorteggio delle domande pervenute.

#### **Art. 8 Espletamento della gara e disposizioni varie**

Ciascuna offerta, pena l'esclusione, dovrà riguardare un solo lotto e l'intera superficie dello stesso specificata nell'art. 1, così come individuato nelle planimetrie allegate al presente avviso giusti stralci dell'adottato PCS.

L'assegnazione del lotto interessato avrà luogo anche in presenza di una sola domanda valida.

La commissione di valutazione, appositamente nominata dal Responsabile dell'Area URBANISTICA, esaminate le domande pervenute, formulerà la graduatoria tra i partecipanti e provvederà all'aggiudicazione in via provvisoria con redazione di apposito verbale. L'aggiudicazione diverrà definitiva solo a seguito delle risultanze dei controlli previsti in merito all'art. 91 del D.lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i., autocertificate in sede di richiesta.

La concessione temporanea sarà rilasciata esclusivamente sotto gli aspetti demaniali e previa acquisizione del "parere vincolante" di cui comma 3 dell'art. 14 della L.R. 17/2005, come modificata dalla L.R. 16/2017. Solo all'esito favorevole delle determinazioni regionali di cui sopra sarà richiesto il versamento del canone demaniale e dell'addizionale regionale, parametrato sull'effettivo periodo di tempo assegnato in concessione in conseguenza della durata del procedimento per la conclusione dello stesso.

Il concessionario avrà l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata alla scadenza dell'autorizzazione temporanea per la stagione balneare 2021 senza che ne derivi un diritto di insistenza. Ai fini dello svolgimento della gara, per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla L.R. n. 17 del 2005, al Codice della Navigazione e a tutte le norme in materia di Demanio Marittimo.

Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto autorizzativo, saranno a carico dell'aggiudicatario. Lo stesso dovrà presentarsi per la sottoscrizione dell'autorizzazione, a semplice avviso del Comune, effettuato a mezzo notifica a mano, o avviso tramite Pec.

Il presente Avviso verrà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo [www.comunedicrosia.it](http://www.comunedicrosia.it)

#### **Art. 9 Responsabile del Procedimento**

Il Responsabile del procedimento è l'arch. Giuseppe Citriniti, Responsabile del Settore Urbanistica. Per ogni eventuale ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi allo stesso ufficio nei giorni di martedì e giovedì dalle 14:30 alle 17,00 attraverso i seguenti contatti:

Tel: 0983/485029

Pec: [urbanistico.comunecrosia@asmepec.it](mailto:urbanistico.comunecrosia@asmepec.it);  
[protocollo.comunecrosia@asmepec.it](mailto:protocollo.comunecrosia@asmepec.it) .

Dalla Residenza Municipale 16/04/20201

Il Responsabile del Settore Urbanistica

F.to Arch. Giuseppe Citriniti

Allegati:

stralci planimetrici P.C.S. adottato (Allegato "A" - Allegato "B").



# STRALCIO TAVOLA 3B

# ALLEGATO B

